



## **COMUNE DI GALBIATE**

Provincia di Lecco

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA ESERCITATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA TRIBUTARIA.**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 341 del 30.6.98,  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 359 dell'11.9.98)

Nuovo testo approvato con delibera consiliare n.75 del 30/12/2004, modificato con  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/3/2007).

## INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2 - ANNULLAMENTO DI REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	pag. 3
Art. 3 - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE	pag. 3
Art. 4 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	pag. 3
Art. 5 - CRITERI DI PRIORITA'	pag. 4
Art. 6 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	pag. 4
Art. 7 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI	pag. 4
Art. 8 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO	pag. 4
Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 4

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'istituto dell'autotutela nell'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione e di annullamento totale o parziale, di atti di carattere tributario riconosciuti illegittimi o errati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per decorrenza dei termini

## **Art. 2 - ANNULLAMENTO DI REVOCA D'UFFICIO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato, in tutto o in parte, senza necessità di istanza da parte del contribuente, in caso di autoaccertamento anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità per l'avvenuta decorrenza dei termini, qualora si voglia estinguere totalmente o anche parzialmente l'effetto.
2. Per autoaccertamento si intende la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori da parte dell'Ente.
3. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al precedente comma 1, deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

## **Art. 3 - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE**

1. Il potere di rinuncia all'imposizione in sede di attività di controllo e di accertamento svolta dall'Ente viene esercitato in considerazione di criteri di economicità assoluti e relativi, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza tra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5% del tributo eluso, esclusi gli accessori di legge.
3. Il criterio di economicità assoluto ai sensi del D.P.R. n.129 del 16/4/1999, viene così definito:
  - a) in € 16,53.= (sedici/53) per la tassa rifiuti solidi urbani interni;
  - b) in €16,53.= (sedici/53) per l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
  - c) in € 16,53.= (sedici/53) per i diritti sulle pubbliche affissioni;
  - d) in € 16,53 per l'imposta comunale sugli immobili.
4. Se l'importo del credito supera i limiti previsti nel comma precedente, si fa luogo all'emissione del provvedimento per l'intero ammontare.
5. In caso di attività contenziosa, la rinuncia all'imposizione è esercitata in relazione al grado di probabilità della soccombenza, alla possibile condanna al rimborso delle spese di giudizio, al prevedibile importo ritraibile, ai prevedibili costi di difesa e di tutti i costi accessori, nonché tenendo in considerazione la giurisprudenza in materia.
6. Gli importi indicati al precedente comma 3 devono essere considerati comprensivi del tributo e degli eventuali interessi e sanzioni irrogabili.
7. (abrogato)

## **Art. 4 - IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza la necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;
  - d) doppia imposizione o tassazione;
  - e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati;
  - g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale,

fatti salvi i casi in cui la sentenza emessa sia pronunciata per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

3. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione, nelle medesime fattispecie, degli effetti degli atti. Nei casi in cui vi sia pendenza di giudizio, la pubblicazione della relativa sentenza fa cessare la sospensione stessa.
4. Nel caso di notificazione di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, la sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giudiziario, viene a cessare. Il contribuente potrà, in tale ipotesi, impugnare insieme al primo atto anche quello modificativo o confermativo.

#### **Art. 5 - CRITERI DI PRIORITA'**

1. Nell'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo è data la priorità alla fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

#### **Art. 6 - ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA AL TRIBUTO IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Al Funzionario Responsabile del tributo spetta l'esercizio del potere di rinuncia all'imposizione, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità; può altresì revocare o sospendere il provvedimento qualora se ne verificano i presupposti.
2. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di assenza del Funzionario Responsabile del tributo, spetta al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; in caso di assenza del funzionario predetto o di suo impedimento, all'organo che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.
3. Il provvedimento di annullamento, revisione, revoca o di sospensione dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto.
4. Nel caso di attività contenziosa, e di cui al precedente art.3, comma 6, la rinuncia all'imposizione deve essere autorizzata con atto motivato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 7 - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI**

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'Organo giudiziale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

#### **Art. 8 - RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo o, in assenza di quest'ultimo, al responsabile del servizio.

#### **Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2005.
2. Le modifiche future agli importi indicati all'art.3, comma 2, del presente Regolamento potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.